

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Titolo primo- L'Associazione Italiana Arbitri

Capo primo: Natura, funzioni e poteri.

Art. 1 Natura e funzione

1. L'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l'associazione che riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività nell'ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.
2. L'A.I.A. provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri.
3. L'A.I.A. è dotata d'autonomia operativa, amministrativa e gestionale, nell'ambito della F.I.G.C e nel rispetto dello statuto e dei regolamenti della F.I.G.C.. Le sue risorse finanziarie sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche in conseguenza di accordi commerciali, per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati, stipulati su delega del Presidente Federale.
4. L'A.I.A., nella tenuta della contabilità, osserva le direttive impartite dalla F.I.G.C. e fornisce alla stessa idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'A.I.A. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della F.I.G.C.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. L'A.I.A. adotta i propri regolamenti in conformità allo Statuto della FIGC, ai principi informativi eventualmente emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi del C.O.N.I. ed alla normativa vigente.
2. I regolamenti dell'A.I.A. sono inviati al Consiglio Federale ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità il Consiglio Federale rinvia entro sessanta giorni i regolamenti all'A.I.A. per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'A.I.A. non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, il Consiglio Federale o il Presidente dell'A.I.A. possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte Federale.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli arbitri, indipendentemente dal loro inquadramento associativo, per le infrazioni a specifiche norme federali sono sottoposti alla disciplina generale di cui all'art. 30, terzo comma, dello Statuto Federale.
2. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al presente Regolamento ed ai regolamenti secondari emanati dall'A.I.A.

Capo secondo: Sedi e Segreteria

Art. 4 Sedi, Comitati Regionali e Sezioni.

1. L'A.I.A. ha la sua sede centrale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.
2. L'A.I.A. si articola territorialmente in Comitati Regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia.

3. Nelle località ove risiedano più di 40 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali geografiche, il Comitato Nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
4. L'A.I.A., per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture degli Organi periferici della F.I.G.C.

Art. 5 Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell'A.I.A. è assicurato dalla Segreteria generale, istituita presso la sede centrale, il cui organico è stabilito dal Consiglio Federale in proporzione alle incombenze da assolvere.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l'attività, rispondendo del proprio operato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Presidente dell'A.I.A.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice-Segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice -Segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Nazionale e del Consiglio Centrale e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché partecipa all'organizzazione delle Assemblee Generali, cui assiste. Provvede, nell'ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente dell'A.I.A.
5. Il Segretario e l'eventuale Vice-Segretario dell'A.I.A. sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A.